

STATUTO
della COMPAGNIA TEATRALE SDEA ODV

* * *

PREMESSO CHE

- i) che in data 6 febbraio 2000, i Signori Andrea Ivan Bullo, Roberto Colecchia, Lara Mutti, Barbara Longo, Luca Pacifici, Davide Bullo, Silvia Paolicelli, Federica Antonella Maria Faj, Edoardo Mattia Corvi-Mora, Stefano Ceresa, Alberto Monti, Claudia Agostinis costituirono l'Associazione culturale denominata "COMPAGNIA TEATRALE SDEA ODV" (qui di seguito "SDEA ODV"), con sede in Milano, alla Via Carnia n. 37;*
- ii) che la SDEA ODV è un organismo di volontariato costituito dalle persone fisiche ad essa affiliate: essa non ha alcuno scopo di lucro, ed è apartitica, apolitica ed aconfessionale, fondata sull'assoluta democraticità interna e sulle prestazioni dei suoi Soci, che sono gratuite, volontarie e personali;*
- iii) che la SDEA ODV si propone, mediante l'attività di ricerca, di promozione e di tutela del patrimonio culturale ed artistico nel settore del teatro e mediante l'attività di rappresentazione teatrale, di promuovere la solidarietà sociale mediante l'elevazione morale e spirituale dei suoi membri, nonché la diffusione della cultura artistica teatrale, all'uopo affiliandosi, se del caso, ad altre Associazioni che perseguano i medesimi scopi, ovvero altrimenti collaborando con esse;*
- iv) che la SDEA ODV si riconosce nelle tipologie associative disciplinate dal D.Lgvo 3 luglio 2017 n. 117, dal D.Lgvo 4 dicembre 1997 n. 460 (ONLUS), artt. 10 e ss. ed intende perseguire, mediante l'esercizio delle attività di cui al precedente paragrafo iii), le finalità di solidarietà sociale ad esse sottese;*
- v) visti gli artt. 18, 21, 23 e 45 della Costituzione,*

si approva e si sottoscrive il seguente

STATUTO

TITOLO I - NORME GENERALI E COMUNI

Art. 1 – Approvazione della premessa

La premessa fa parte integrante e vincolante del presente Statuto.

Art. 2 – Natura e funzioni

1. La COMPAGNIA TEATRALE SDEA ODV (di seguito SDEA ODV) è un'associazione di volontariato culturale apolitica, apartitica, areligiosa e senza scopo di lucro, svolgente in via prevalente le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere f) ed i) del D.Lgvo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. nonché le attività ad esse strettamente connesse e funzionali.
2. La sua attività si basa sull'attività di volontariato dei suoi soci e sull'utilità sociale di tale attività.
3. Ogni emolumento eventualmente derivante dallo svolgimento dell'attività sociale soggiace al vincolo di reimpiego nelle attività di cui al par. *iii*) della Premessa e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. I soci non percepiranno alcun corrispettivo per l'attività svolta.
5. Non può farsi luogo ad alcuna divisione di utili.
6. Gli eventuali avanzi di gestione sono assoggettati al vincolo inderogabile di reimpiego nell'attività associativa.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 – Costituzione e scioglimento del rapporto associativo

1. Si considerano Soci della SDEA ODV coloro i quali saranno tesserati dall'Associazione medesima, previo versamento della quota associativa e

sottoscrizione per presa visione ed accettazione incondizionata del presente Statuto e dei principi ad esso sottesi.

2. È consentita l'ammissione di nuovi soci indipendentemente dal titolo di studio, dalla qualifica professionale, dall'età, dal genere, dalla provenienza etnica o territoriale e dall'orientamento sessuale e di genere, salva la verifica dell'idoneità e della funzionalità allo scopo perseguito dall'Associazione.

3. La qualità di Socio non è trasmissibile *inter vivos*. In caso di morte del Socio, la SDEA ODV si riserva di deliberare l'eventuale prosecuzione del rapporto con gli eredi, qualora questi ne facciano richiesta. Diversamente, avrà luogo la liquidazione della quota in loro favore

4. La quota associativa annuale non può essere restituita se non in conseguenza dello scioglimento del rapporto associativo. In ogni caso ne è esclusa la rivalutazione e non sono dovuti interessi.

5. Il Socio è libero di recedere dall'Associazione in ogni momento, con un preavviso idoneo a disporre la liquidazione della quota.

6. Il Socio non può essere escluso dall'Associazione se non per gravi e/o reiterate mancanze (quali, a titolo esemplificativo, l'omesso versamento di più d'una quota sociale, l'incompatibilità con gli scopi dell'Associazione, prolungate ed ingiustificate assenze), che, in ogni caso, debbono essergli previamente contestate.

7. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente, delibera sull'estromissione del Socio a norma dell'art. 9, comma 2, lett. a) del presente Statuto con il rispetto del contraddittorio e, in caso di esclusione, dispone l'immediata liquidazione della quota al Socio estromesso.

Art. 4 – Diritti e doveri del Socio

1. Il Socio ha diritto di partecipare a tutte le attività della SDEA, di prendere visione delle scritture contabili, dei libri sociali e di essere informato in merito ad ogni attività artistica dell'Associazione.
2. Il Socio ha il dovere di prestare la propria attività per tutte le opere associative collaterali (quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di rappresentazione teatrale, i servizi di palcoscenico, i trasporti, i carichi e gli scarichi e quant'altro necessario alla realizzazione degli spettacoli della SDEA).

Art. 5 – Quota associativa e diritto di voto

1. L'ammontare della quota associativa ed il termine per il suo versamento vengono stabiliti annualmente con deliberazione dell'Assemblea. L'ammontare della quota dovrà essere diversa per Soci studenti e per Soci lavoratori, in considerazione della diversa capacità contributiva.
2. In ogni caso, indipendentemente dall'ammontare della quota versata, ogni Socio è pari agli altri ed ha diritto ad un solo voto in Assemblea.
3. In costanza di vincolo associativo, il diritto di voto e gli altri diritti statutariamente spettanti al Socio non possono essere esclusi né limitati in alcun modo.

TITOLO III - ORGANI

Art. 6 – Organi e cariche della SDEA

1. Sono organi della SDEA l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Direttore Artistico ed il Segretario.
2. Sono cariche della SDEA il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Artistico.
3. Tutte le cariche sono gratuite nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 7 – Assemblea

1. L'Assemblea è organo sovrano della SDEA ed è composta dalla totalità dei suoi Soci.
2. Essa prende tutte le decisioni di indirizzo necessarie al corretto svolgimento della vita associativa, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 comma 6 del presente Statuto, e può avocare a sé, con un Ordine del Giorno sottoscritto da almeno due terzi degli aventi diritto, qualunque specifica deliberazione spettante da Statuto ad altro Organo.

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. Essa può essere altresì convocata su richiesta del Direttore Artistico o di almeno un quarto dei Soci che ne facciano richiesta mediante nota scritta.
3. In ogni caso, deve essere indicato l'ordine del giorno. L'Assemblea non può costituirsi prima che siano decorsi almeno tre giorni liberi dalla convocazione.
4. L'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà dei Soci più uno. Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa.
5. Nel caso in cui si debba procedere all'esclusione di un Socio, tuttavia, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di tutti i Soci e, in seconda convocazione, con la partecipazione dei due terzi dei Soci.
6. L'Assemblea può validamente svolgersi, oltretutto in presenza, in modalità "da remoto" o "mista", fermi i termini di convocazione di cui sopra.

Art. 9 – Deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea in sede straordinaria delibera all'unanimità;

- a) nel caso di cui al precedente art. 3, comma 6 del presente Statuto (estromissione del Socio);
 - b) sulle modifiche del presente Statuto;
 - c) sullo scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea in sede ordinaria delibera a maggioranza assoluta:
- a) sull'ammissione di nuovi soci;
 - b) sulla nomina e revoca degli Organi sociali di cui all'art. 6, comma 1 dello Statuto;
 - c) sulla nomina e revoca delle cariche sociali di cui all'art. 6, comma 2 dello Statuto, ove non diversamente stabilito dalle norme statutarie che regolano le singole cariche;
 - d) sugli indirizzi artistici da sottoporre al Comitato Artistico.
3. L'Assemblea delibera inoltre in sede ordinaria, a maggioranza semplice;
- a) sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - b) su ogni altra questione ad essa sottoposta dall'O.d.G. e non rientrante nei casi sopra disciplinati.
4. Per le modalità di convocazione, costituzione e deliberazione, laddove non regolate dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice civile.
5. E' ammessa delega. Il voto è palese.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal più anziano dei Soci. Il Segretario provvede alla stesura del verbale, che deve essere approvato dalla totalità dei Soci partecipanti all'Assemblea.
7. È consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 10 – Presidente

1. Il Presidente, nominato dall'Assemblea a norma dell'art. 9, comma 2 lett. b) dello Statuto, ha la rappresentanza legale della SDEA nei confronti dei terzi ed in giudizio, disgiuntamente dal Direttore Artistico, per gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato volta per volta dall'Assemblea.
2. Il Presidente dura in carica un anno e può essere rieletto.
3. Il Vice Presidente è nominato e revocato dal Presidente e lo sostituisce nelle funzioni interne, in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 11 – Segretario

1. Il Segretario, nominato dall'Assemblea a norma dell'art. 9, comma 2 lett. b) dello Statuto, provvede:
 - a) alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
 - b) alla tenuta dei libri contabili;
 - c) agli adempimenti nei confronti degli Enti pubblici;
 - d) alla tenuta dei rapporti con gli Enti privati per la realizzazione delle iniziative sociali;
 - e) alla redazione dell'inventario annuale.
1. Il Segretario dura in carica un anno e può essere rieletto.

Art. 12 – Direttore Artistico

1. Il Direttore Artistico, nominato dall'Assemblea a norma dell'art. 9, comma 2, lett. b) dello Statuto, ha la responsabilità generale ed esclusiva dell'attività artistica dell'Associazione e la rappresenta legalmente in ogni sede, disgiuntamente dal Presidente, per gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato volta per volta dall'Assemblea.
2. Il Direttore Artistico dura in carica tre anni e può essere rieletto.

3. Il Direttore Artistico sostituisce il Presidente nelle funzioni esterne, in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della SDEA è composto da almeno tre Soci, che non ricoprano altre cariche sociali, designati dall'Assemblea a norma dell'art. 9, comma 2 lett. c).

2. I membri del Consiglio durano in carica un anno e possono essere rieletti.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e formula pareri su tutti gli argomenti ad esso devoluti dall'Assemblea o dal Presidente. Esso vigila sul regolare adempimento degli obblighi sociali e delibera di sottoporre al Presidente, laddove ne ricorrano le condizioni, la proposta all'Assemblea di estromissione del Socio.

4. Esso dirime i conflitti di attribuzione tra gli Organi della SDEA.

Art. 14 – Comitato Artistico

1. Il Comitato Artistico, nominato dall'Assemblea a norma dell'art. 9, comma 2 lett. c) dello Statuto, svolge ricerche e formula pareri e proposte in ordine alla realizzazione delle rappresentazioni culturali e teatrali della SDEA.

2. Il Comitato Artistico è convocato e presieduto dal Direttore Artistico, che ha la responsabilità della conduzione dell'attività del Comitato, nonché delle iniziative culturali e delle rappresentazioni teatrali della SDEA.

3. Il Comitato ed il Direttore Artistico svolgeranno le proprie funzioni in piena autonomia artistica, sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea dei Soci.

4. Il Comitato Artistico della SDEA è composto da almeno tre Soci, che non ricoprano altre cariche sociali. Essi durano in carica un anno e possono essere rieletti.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE

Art. 15 – Scritture contabili

1. L'esercizio amministrativo inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo quanto espressamente previsto dall'art. 13, comma 1-2 del D.Lgvo 117 del 2017.
3. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di ottobre di ogni anno, quello consuntivo entro il mese di aprile. Essi devono essere messi a disposizione dell'Assemblea in tempo utile affinché ogni socio possa prenderne visione.

Art. 16 – Divieto di redistribuzione di utili

Salvi i casi di legge, è vietato redistribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 17 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea dei Soci con le modalità di cui all'art. 9, comma 1 lett. c) del presente Statuto, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione avente le medesime finalità della SDEA ODV, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgvo n. 117 del 2017.
2. Il patrimonio della SDEA è costituito dalle quote sociali, dagli introiti delle iniziative culturali e delle rappresentazioni teatrali, da eventuali contributi pubblici e privati, nonché dalle attrezzature teatrali e da ogni altro bene necessario al conseguimento dell'oggetto sociale al netto degli ammortamenti.

Art. 18 – Norma finale

Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice civile, del D.Lgvo n. 460 del 1997, del D.Lgvo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni e/o integrazioni.